

Milano - Sede legale e operativa
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29533683

Email: informazioni@actionaid.org
PEC: actionaid@pec.it
Codice Fiscale: 09686720153

Roma - Sede operativa
Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Segretariato Internazionale
Johannesburg

Napoli - Sede operativa
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli - Italia
Telefono: +39 345 2604842

act!onaid

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

Alla c.a.
VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici
Camera dei deputati
Piazza di Monte Citorio 1, Roma

**CONTRIBUTO ACTIONAID ITALIA
- PER CONTO DELLA CAMPAGNA SICURIPERDAVERO -
AL DISEGNO DI LEGGE C. 1632
ABBINATO ALLE PROPOSTE DI LEGGE C. 589 TRANCASSINI E C. 647 BRAGA**

PREMESSE

ActionAid International Italia E.T.S. è promotrice di *Sicuriperdavvero*¹, una campagna che nasce nel 2019 con l'obiettivo di contribuire alla definizione di un quadro legislativo organico per le fasi del ciclo di gestione del rischio. Nello specifico, nel corso degli ultimi tre anni la campagna si è focalizzata sul promuovere una politica nazionale per le ricostruzioni post-disastro, ispirata da principi e regole di partecipazione civica e *accountability* sociale. Sicuriperdavvero, sin dai suoi inizi, ha intrapreso un percorso di ascolto e dialogo con le comunità colpite o a rischio disastro, finalizzato alla messa a sistema di esperienze, saperi e competenze.

Nel corso della XIX legislatura, ActionAid per conto della campagna ha portato avanti una serie di iniziative pubbliche nelle quali sono state presentate e consegnate ai decisori politici delle proposte specifiche, frutto di un lavoro collettivo e sottoscritte da più di trenta organizzazioni, tra cui associazioni e comitati territoriali, per una normativa organica sulle ricostruzioni in Italia in vista dell'emanazione da parte del Governo del Disegno di legge quadro in materia di Ricostruzione post-calamità.

Il quadro frammentato delle ricostruzioni tuttora vigenti in Italia, porta a considerare con favore l'iniziativa legislativa promossa da Governo con il Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (C. 1632), a cui nell'iter parlamentare sono state abbinare le proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga. L'oggetto dei provvedimenti C. 1632. e C. 647, pur nelle rispettive differenze, è il medesimo, prevedendo l'introduzione di una norma *ad-hoc*. Nella direzione auspicata verso un corpus normativo che garantisca maggiore speditezza va anche la proposta a

¹ La campagna Sicuriperdavvero ha a disposizione un hub di saperi e condivisione di analisi, proposte e contributi sul sito www.sicuriperdavvero.it. La campagna negli anni ha costruito un'infrastruttura basata sulla partecipazione dei cittadini e delle cittadine per costruire, insieme, proposte di cambiamento politico che sono confluite nei seguenti documenti: ActionAid, "Linee guida per una politica nazionale sulla prevenzione e le ricostruzioni. Un documento di indirizzo collaborativo e condiviso", luglio 2020, disponibile su: https://www.sicuriperdavvero.it/wp-content/uploads/2020/10/Report_Sicuriperdavvero_2020_web2.pdf; Sicuriperdavvero, White Paper "Perché è necessaria e urgente una legge delega e il codice delle ricostruzioni", gennaio 2023, disponibile su: <https://www.sicuriperdavvero.it/contributi/documento-indirizzo-legge-delega-codice-ricostruzioni/>.

Milano - Sede legale e operativa
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29533683

Roma - Sede operativa
Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Napoli - Sede operativa
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli - Italia
Telefono: +39 345 2604842

act!onaid

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

Email: informazioni@actionaid.org
PEC: actionaid@pec.it
Codice Fiscale: 09686720153

Segretariato Internazionale
Johannesburg

prima firma dell'On. Trancassini la quale, invece, articola delle modifiche al Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione civile.

Constatando l'urgenza di arrivare ad un quadro legislativo unitario che nonostante le specificità dei singoli eventi catastrofali, preveda un'uniformità di regole e procedure, si rammenta, in primo luogo, la necessità di **tutelare e rispettare i diritti delle persone colpite**, siano esse residenti e non dei territori impattati da disastro. In secondo luogo, nell'attivare processi di ricostruzione, si rimanda agli indirizzi internazionali del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, in base ai quali le ricostruzioni devono realizzarsi secondo il principio di *building back better*, ovvero del "ricostruire meglio". Questo non si riferisce solamente alla ricostruzione materiale ma ricomprende anche la dimensione sociale, culturale ed economica delle comunità e dei territori colpiti da evento calamitoso.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Alla luce delle diverse disposizioni contenute nel testo del C. 1632, abbinato a C. 589 e C.647, è necessario:

- **Rafforzare i dispositivi di trasparenza** atti a dar conto delle decisioni assunte, delle risorse impiegate, prevedendo l'adozione di un'infrastruttura digitale capace di rendere pubbliche informazioni e dati, in formato aperto ed interoperabile, al fine di restituire in maniera costante e regolare lo stato di attuazione del processo di ricostruzione. A tal proposito si propone di modificare l'articolo 21 del C. 1632 specificando i criteri di pubblicità dei dati, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia.
- **Introdurre disposizioni specifiche e prevedere una quota percentuale**, in linea con C. 647 (articolo 2), **dei fondi per la ricostruzione** previsti dall'articolo 6 del C. 1632 affinché vi siano risorse dedicate a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive; b) attività di promozione turistica, culturale, sociale e ambientale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di mobilità e connettività; g) attivazione di servizi di welfare, in integrazione a quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti; h) azioni di supporto allo sviluppo e al consolidamento delle attività dell'associazionismo (o terzo settore) locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità nelle aree colpite; i) attività di partecipazione delle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai processi di pianificazione e programmazione.
- **Prevedere la rappresentatività e la partecipazione della società civile organizzata e delle organizzazioni della cittadinanza attiva negli organismi di governance** introdotti in C. 1632 (articoli 4 e 15). Inoltre, si raccomanda di inserire un ulteriore articolo 8 bis che delinea gli spazi della partecipazione di tutti gli attori coinvolti, compresa la popolazione che vive in luoghi colpiti (ad esempio lavoratori e lavoratrici non residenti, persone proprietarie di immobili in cui non abitano e le persone con background migratorio), allocando risorse adeguate all'attivazione di processi che riguardano la locale ricostruzione.

Milano - Sede legale e operativa
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29533683

Roma - Sede operativa
Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Napoli - Sede operativa
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli - Italia
Telefono: +39 345 2604842

act!onaid

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

Email: informazioni@actionaid.org
PEC: actionaid@pec.it
Codice Fiscale: 09686720153

Segretariato Internazionale
Johannesburg

Si raccomanda altresì al decisore politico di **introdurre norme per disciplinare il periodo transitorio** così come introdotto nel C. 647 (articolo 1, comma 2), ovvero la fase che intercorre tra quella di risposta/superamento dell'emergenza e quella di avvio, fino ad arrivare a sua conclusione, della ricostruzione vera e propria. Il quadro normativo deve assicurare celerità, stabilire in maniera chiara l'attribuzione di poteri e competenze per avviare procedimenti e misure necessarie all'attuazione degli interventi, definendo le modalità di attivazione e durata. In particolare, le norme, dovranno garantire: gli strumenti di sostegno economico alle persone e alle attività produttive colpite; le strutture temporanee, sia quelle ad uso abitativo, sia quelle destinate ad uso produttivo e commerciale, sia quelle destinate al ripristino temporaneo degli spazi di ritrovo e aggregazione degli e delle abitanti, stabilendone le regole di edificazione quanto più possibile rispondenti alle specifiche caratteristiche dei territori dove devono essere insediate; la continuità dei servizi di welfare territoriale (sanitari, socioassistenziali, scolastici e di mobilità) per tutta la durata del periodo transitorio.

GLI EMENDAMENTI AL TESTO DI C. 1632

Articolo 3.

Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al comma 6 occorre aggiungere i riferimenti normativi suggeriti per garantire l'adeguata pubblicità dello stato di ricostruzione. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati e gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti. Si propone, a tal fine, di dare adeguata pubblicità ai flussi di spesa ed entrata, in accordo con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto Trasparenza).

ATTO CAMERA 1632

6. [...]
f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi all'articolo 2;

PROPOSTA DI MODIFICA

6. [...]
f) [...] gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi all'articolo 2 **e ne dà repentina e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 33 del 2013 e attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet dedicato di cui all'articolo 21;**

Articolo 4.

Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al comma 2 si propongono le opportune integrazioni al fine di rendere i processi di ricostruzione trasparenti. In particolare, si propone che la Cabina di coordinamento sia costituita anche da membri della società civile organizzata, quali espressione della popolazione colpita, e della cittadinanza attiva competente in materia mediante il meccanismo della manifestazione d'interesse tra quelle maggiormente rappresentative.

Si propone di inserire i commi 2bis e 2ter e di aggiungere il comma 4 in quanto si ritiene necessario permettere che nelle riunioni della Cabina di coordinamento siano convocate rappresentanze della società civile, le quali devono essere considerate nella definizione di piani e programmi per la ricostruzione. Inoltre, le attività in seno alla Cabina di coordinamento devono essere debitamente documentate e pubblicate per permettere alla cittadinanza di essere informata.

ATTO CAMERA 1632	PROPOSTA DI MODIFICA
2. [...] Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.	2. [...] Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento, rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate ivi comprese le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.
	2bis. Con futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvare entro e non oltre 60 giorni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, sono indicati i membri della Cabina di coordinamento di cui al comma 2 del presente articolo. 2ter. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori di sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri.
	4. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione, viene reso pubblico in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni.

Articolo 6.

Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propongono integrazioni al comma 3, in ottemperanza alle disposizioni di legge sulla trasparenza e pubblicità degli atti. Relativamente alla spesa pubblica, tali riferimenti risultano altresì essenziali affinché sia garantita una rendicontazione accessibile e trasparente di tutti i processi.

Si propone l'integrazione del comma 3bis per garantire che parte delle risorse assegnate alla ricostruzione non riguardino soltanto le infrastrutture ma si concentrino anche sulla riparazione sociale, economica, culturale ed ambientale dei territori colpiti. Ciò per consentire l'avvio di un ampio programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di medio e lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle cittadine, delle attività sociali, imprenditoriali e creative.

ATTO CAMERA 1632	PROPOSTA DI MODIFICA
3. [...] All'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.	3. [...] All'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario del Governo, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla rendicontazione delle risorse alla contabilità speciale viene data repentina e adeguata pubblicità in accordo con l'articolo 42 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 33 del 2013 e attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet dedicato di cui all'articolo 21.
	3bis. A valere sui finanziamenti di cui all'articolo 6 comma 1, si prevede una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti del Fondo per la ricostruzione, destinata a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive; b) attività di promozione turistica, culturale, sociale e ambientale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

Milano - Sede legale e operativa
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29533683

Roma - Sede operativa
Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Napoli - Sede operativa
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli - Italia
Telefono: +39 345 2604842

act:onaid

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

Email: informazioni@actionaid.org
PEC: actionaid@pec.it
Codice Fiscale: 09686720153

Segretariato Internazionale
Johannesburg

	<p>f) interventi e servizi di mobilità e connettività; g) attivazione di servizi di welfare, in integrazione a quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti; h) azioni di supporto allo sviluppo e al consolidamento delle attività dell'associazionismo (o terzo settore) locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità nelle aree colpite; i) attività di partecipazione delle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai processi di pianificazione e programmazione municipale.</p>
--	--

Articolo 13.
Ricostruzione pubblica

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La specifica al comma 2 lettera a) si rende necessaria per far sì che vengano fornite delle priorità nella ricostruzione pubblica secondo un programma che elenchi le opere infrastrutturali in base ai criteri di pubblica utilità per permettere che le persone che vivono i territori possano avere garantiti servizi sanitari, socioassistenziali e scolastici.

ATTO CAMERA 1632	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>2. [...] a) [...] un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;</p>	<p>2. [...] a) [...] un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.</p>

Articolo 15.
Conferenza permanente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si aggiunge al comma 1 un'ulteriore specifica per garantire la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle diverse espressioni di cittadinanza attiva affinché nella Conferenza permanente si abbia la loro rappresentanza laddove se ne ravveda la necessità, in base ai temi trattati e/o in taluni momenti dell'anno.

ATTO CAMERA 1632	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. [...] Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale, denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.</p>	<p>1. [...] in assenza di quest'ultimo di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti. Della Conferenza permanente fanno, altresì, parte i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Conferenza permanente.</p>

Articolo 21.
Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al comma 1 si rende necessario rafforzare le disposizioni in materia di trasparenza al fine di includere anche gli atti relativi alla progettazione dei lavori.

Si propone l'inserimento dei commi 2 e 3 al fine di favorire esperienze di monitoraggio civico, utili alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e al miglioramento dell'azione amministrativa, e garantire la piena trasparenza e accessibilità ai dati aperti (open data). Nello specifico, i dati - di tipo aperto - pubblicati secondo i requisiti delle "Linee guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico", ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2006, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità con licenza CC-BY-4.0, ovvero con altra licenza o previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato. - Accessibilità attraverso le tecnologie digitali, comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti e provvisti dei relativi metadati. - Disponibilità gratuita attraverso le tecnologie digitali, ovvero disponibilità a costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione (salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo del 24 gennaio 2006, n. 36). 	
ATTO CAMERA 1632	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito <i>internet</i> istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>	<p>1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione e progettazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito <i>internet</i> istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. [...]</p>
	<p>2. Al fine di favorire il monitoraggio civico della programmazione, pianificazione e attuazione delle opere, servizi e interventi di ricostruzione sono sviluppate specifiche mappe interattive (dashboard). Le mappe interattive contengono tutti gli indicatori relativi agli interventi di programmazione, pianificazione e attuazione connessi alle ricostruzioni, divisi per i diversi ambiti territoriali competenti (nazionale, regionale, provinciale e locale).</p>
	<p>3. Per garantire piena trasparenza e accessibilità, tutti i dati presenti e utilizzati per la costruzione delle mappe interattive (dashboard) sono estraibili, all'interno di una sessione dedicata, in formato aperto, riutilizzabile e leggibili meccanicamente (machine readable), in ottemperanza alle previsioni normative contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale (articolo 1, comma 1, lettera l-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005) e alle norme di recepimento della direttiva europea 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in coerenza</p>

Milano - Sede legale e operativa
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29533683

Roma - Sede operativa
Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Napoli - Sede operativa
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli - Italia
Telefono: +39 345 2604842

act:onaid

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

Email: informazioni@actonaid.org
PEC: actonaid@pec.it
Codice Fiscale: 09686720153

Segretariato Internazionale
Johannesburg

altresì i principi dell'Open Government Partnership.

Proposta di inserimento articolo 8bis

Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone l'inserimento dell'articolo 8bis al fine di garantire alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi calamitosi la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività di superamento dell'emergenza, di ricostruzione e riparazione sociale, economica e culturale. L'attivazione di percorsi partecipativi, attraverso appositi strumenti normativi e risorse economiche dedicate, risulta necessaria per la valorizzazione della popolazione in tutte le sue espressioni organizzative, legalmente o non legalmente riconosciute.

Il diritto alla partecipazione delle comunità colpite trova pieno fondamento nella Costituzione italiana. L'articolo 1, comma 2, attribuisce al popolo non semplicemente la titolarità ma in modo incisivo l'esercizio della sovranità. Inoltre, l'articolo 3, comma 2, impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". La Costituzione italiana riconosce pertanto il nesso che intercorre tra lo sviluppo della persona umana e la partecipazione, sostanziale e non meramente procedurale, ai processi decisionali. Inoltre, il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 promosso dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio da disastro (UNDRR - United Nations Office for Disaster Risk Reduction), riconosce agli Stati un ruolo primario nel facilitare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del rischio da catastrofi ed evidenzia la necessità di condividere queste responsabilità con le componenti della società civile attraverso un approccio cosiddetto "all-of-society".

ATTO CAMERA 1632

PROPOSTA DI MODIFICA

Articolo 8bis

Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi

1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate al:

- a) superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi di ricostruzione;**
- b) interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;**
- c) riparazione sociale, economica e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.**

2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta,

ActionAid International Italia E.T.S.

Associazione eretta in Ente Morale con DM del 10.10.96

Ente del Terzo Settore (E.T.S.) iscritta nel Registro Unico degli Enti

del Terzo Settore (RUNTS) presso l'ufficio regionale di Regione Lombardia con num. rep. 79131

alla sezione "g - Altri Enti del Terzo settore" art. 46 comma 1 D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117

ONG riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

actonaid.it

Milano - Sede legale e operativa
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29533683

Roma - Sede operativa
Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Napoli - Sede operativa
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli - Italia
Telefono: +39 345 2604842

act:ionaid

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

Email: informazioni@actionaid.org
PEC: actionaid@pec.it
Codice Fiscale: 09686720153

Segretariato Internazionale
Johannesburg

ai sensi del comma 1 del presente articolo, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi debbono dotarsi degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al Comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.